

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N°_14 del 19/07/2023	

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'uso della sala del commiato c/o cimitero di lago – strada provinciale 47 lago-greci.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18:05 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica e modalità mista, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Presente in video conferenza ai sensi della D.C. n.05 del 22.04.2022	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	X		
2) IULIANO Annalisa	X		
3) MAZZOTTA Antonella	X		
4) DE PASCALE Ilaria			X
5) BARONE Fabio	X		
6) CHERUBINI Alessandro	X		
7) COLLA Massimiliano		X	
8) MARANO Andrea	X		
9) BOSCO Massimo			X
10) CUPELLI Pasquale	X		
11) MAGLIOCCO Giuseppe			X

Presenti: n. _8

Assenti: n. _3

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Vista la L.R. 29 novembre 2019, n. 48 Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria;

Ritenuto opportuno mettere a disposizione della collettività la sala del commiato realizzata presso il cimitero di Lago Centro, onde consentire a chiunque ne abbia bisogno di disporre di un luogo dove custodire il feretro e celebrare riti di commemorazione e dignitoso commiato, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento o per altre esigenze connesse;

Attesa la necessità di predisporre un regolamento per l'uso della Sala del Commiato che ne preveda specifiche condizioni e termini;

Ritenuto pertanto di dovere approvare il regolamento per l'uso della sala del commiato c/o cimitero di lago – strada provinciale 47 lago-greci;

Acquisiti i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ex art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000;


PROPONE


che il Consiglio Comunale deliberi, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,


1. **Di approvare** l'allegato Regolamento comunale per l'uso della sala del commiato c/o cimitero di lago – strada provinciale 47 lago-greci, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di demandare** all'Ufficio tecnico l'espletamento di ogni adempimento conseguente all'approvazione del Regolamento e necessario all'attuazione delle previsioni regolamentari ;
3. **Di precisare** che il regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione;
4. **Di pubblicare** il regolamento per come modificato:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

LA GIUNTA COMUNALE







OGGETTO: **Approvazione del regolamento per l'uso della sala del commiato c/o cimitero di lago – strada provinciale 47 lago-greci.**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:


parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, _19.07.2023

Il Responsabile del Servizio

Arch. Francesco Mazzotta



PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, 19.07.2023

Il Responsabile del Servizio

Dott. Francesco GIORDANO



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta agli atti;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA


Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale
dott. A. Bonaventura



Il Presidente del Consiglio
Alessandro Cherubini



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 25-07-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
dott. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
dott. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)

**Comune di
Lago
Provincia di Cosenza**

**REGOLAMENTO PER L'USO
DELLA SALA DEL COMMIATO c/o
CIMITERO DI LAGO – Strada
Provinciale 47 Lago-Greci**

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso della sala del commiato, sito in via SP 47 Lago-Greci c/o il Cimitero di Lago, di proprietà del Comune di Lago, in conformità alla Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

Art. 2

L'uso della sala del commiato è destinata, a richiesta dei familiari e altri aventi titolo o dell'impresa di Onoranze Funebri all'uopo delegata, a ricevere le salme di persone:

- a) morte in abitazioni;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) morte in strutture sanitarie di ricovero o cura.

Art. 3

La struttura, è destinata alla custodia ed all'esposizione dei feretri per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento o per altre esigenze connesse. La struttura è fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso e fino alla capienza massima consentita di n. 2 salme.

Art. 4

Il servizio di "Sala del commiato" comporta i seguenti oneri a carico del Comune di Lago:

- garantire la fruibilità degli spazi della sala del commiato nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, decoro, in condizioni di pari dignità; a tale proposito tutti i locali dovranno essere ripuliti e ispezionati ogni volta che vengono utilizzati anche per una sola salma;
- garantire le celebrazioni di esequie civili o religiose per appartenenti anche a diverse confessioni, a tale scopo gli arredi e le suppellettili saranno improntate a caratteri di sobrietà; la sala sarà pertanto priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei;
- garantire la consegna della chiave della "Sala del Commiato" all'Agenzia di onoranze funebri all'uopo delegata;

Art. 5

L'impresa di Onoranze Funebri delegata per lo svolgimento del servizio funebre può usufruire della sala secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli, con obbligo di formale richiesta scritta al Comune di Lago, anche via email al protocollo dell'ente (protocollo@pec.comune.lago.cs.it) previa comunicazione telefonica (0982/454071), allegando la documentazione prevista dalla

vigente normativa per il trasporto; il ritiro della chiave avverrà a cura dell'impresa di Onoranze Funebri delegata.

Il Comune di Lago avrà il compito di ricevere l'istanza per l'uso della sala del commiato, rilasciarne la relativa autorizzazione, predisporre i necessari riscontri ed accertamenti, verificarne la corretta gestione e la consegna della chiave.

Art. 6

Tutte le competenze relative al ricevimento della salma, alla sua vestizione, nell'apposita stanza, alla composizione del feretro, alla vigilanza sulla sua conservazione, alla chiusura della bara, al caricamento sull'auto funebre del feretro e del relativo materiale, rimangono ad esclusivo carico delle Agenzie Funebri incaricate del trasporto. terminate queste operazioni gli addetti dell'Agenzia sono tenuti a non abbandonare oggetti o lasciare in disordine le sale. Sono vietati alle Agenzie di onoranze funebri:

- il collocamento di drappi, addobbi ed altre attrezzature similari, ingombranti e/o pericolose;
- l'utilizzo di dispositivi elettrici non conformi alle normative vigenti;
- il collocamento di candele o ceri accesi.

Art. 7

L'Agenzia Funebre richiedente l'uso della sala deve garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in essi contenuti, ed avrà anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitarne la profanazione.

Art. 8

Il Richiedente e per esso l'impresa di onoranze funebri delegata, dal momento della autorizzazione all'uso della sala, avendo ricevuto in consegna le chiavi dei locali, diventa responsabile ed assume gli obblighi derivanti dagli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Al termine del periodo d'uso dei locali, il Richiedente e per esso l'impresa di onoranze funebri delegata, dovrà restituire la chiave al Comune di Lago che in caso di riscontro di eventuali danni provvederà a contestarli.

Art. 9

Sarà facoltà dell'Amm.ne Comunale porre a carico di soggetti richiedenti, in base alla vigenti disposizioni normative e regolamentari, una sanzione amministrativa qualora gli stessi siano ritenuti responsabili di:

- azioni contrarie al decoro;
- disturbo;
- mancato rispetto di norme igienico-sanitarie,
- uso improprio dei locali.

Art. 10

E' istituita apposita tariffa a carico dell'utenza per l'uso della sala del commiato.

Art. 11

L'Amministrazione fissa annualmente con Delibera di Giunta l'importo della tariffa di cui all'art.10 per il servizio oggetto del presente regolamento avendo cura di assicurarne carattere simbolico. Per l'ammissione di salme dietro disposizione di autorità giudiziale, la tariffa sarà annullata.

Art. 12

L'accesso alla Struttura per il Commiato verrà consentito, alle Agenzie Funebri, per



l'espletamento delle incombenze relative al servizio funebre nonché per le esigenze di visita o di servizio e per i tempi a ciò strettamente necessari.

Art. 13

E' concesso all'interno della suddetta Struttura la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 14

Il Sindaco con atto motivato può sospendere o revocare l'uso della sala per il commiato, per comprovati motivi di ordine pubblico e/o sanitario.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che ne ha disposto l'approvazione.

